

Bruxelles, 28 maggio 2018
(OR. en)

9107/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0174 (NLE)**

UD 104

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 maggio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 343 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 343 final.

All.: COM(2018) 343 final



Bruxelles, 28.5.2018
COM(2018) 343 final

2018/0174 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi
della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Taluni prodotti agricoli e industriali non sono fabbricati nell'Unione europea o non sono prodotti in quantità sufficiente. Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare e per evitare perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio¹ ha parzialmente o totalmente sospeso alcuni dazi autonomi della tariffa doganale comune.

Il regolamento è aggiornato con cadenza semestrale al fine di adeguarlo alle esigenze dell'industria dell'Unione. La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria", ha esaminato tutte le richieste di sospensioni tariffarie autonome pervenute dagli Stati membri.

In seguito a detto esame, la Commissione ritiene giustificata la sospensione dei dazi per alcuni nuovi prodotti, attualmente non elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio. Le condizioni che disciplinano la designazione, la classificazione o l'obbligo relativo all'uso finale di alcuni altri prodotti dovrebbero essere modificate. I prodotti per i quali una sospensione tariffaria non è più nell'interesse economico dell'Unione dovrebbero essere soppressi.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta non interessa i paesi che hanno un accordo commerciale preferenziale con l'Unione e i paesi candidati e i potenziali candidati ad accordi preferenziali con l'Unione (ad es. sistema di preferenze generalizzate, regime del gruppo dei paesi dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e accordi di libero scambio).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è in linea con le politiche dell'Unione in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

¹ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 201.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Le misure previste sono in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero, enunciati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi². Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE).

- **Scelta dell'atto giuridico**

In virtù dell'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) “*i dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione*”. Di conseguenza, un regolamento costituisce lo strumento appropriato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

L'intero regime di sospensioni autonome è stato oggetto di uno studio di valutazione condotto nel 2013³.

Lo studio ha concluso che il principio fondamentale del regime rimane valido. I risparmi sui costi per le imprese dell'Unione che importano merci nell'ambito del regime possono essere significativi. Tali risparmi possono a loro volta comportare più ampi benefici (ad esempio accresciute capacità concorrenziali, metodi di produzione più efficienti, creazione e mantenimento di posti di lavoro nell'Unione, ecc.), a seconda del prodotto, dell'impresa e del settore in questione. Dati più dettagliati sui risparmi realizzati grazie al presente regolamento figurano nella scheda finanziaria legislativa allegata.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il gruppo “Economia tariffaria”, composto da delegazioni provenienti da tutti gli Stati membri e dalla Turchia, ha coadiuvato la Commissione nella valutazione della presente proposta. Il gruppo si è riunito tre volte prima di approvare le modifiche contenute nella presente proposta.

Ogni richiesta (nuova richiesta o richiesta di modifica) è stata attentamente valutata. Esso si è concentrato in particolare sulla necessità di evitare danni ai produttori dell'Unione, nonché di rafforzare e consolidare la competitività della produzione dell'Unione. Tutte le sospensioni elencate erano oggetto di accordi o compromessi raggiunti nel corso dei dibattiti in seno al gruppo. Non sono stati menzionati rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

- **Valutazione d'impatto**

La modifica proposta è di natura meramente tecnica e riguarda solo il campo di applicazione delle sospensioni elencate nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio. Pertanto, per la presente proposta non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

² GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

³ http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide su alcun diritto fondamentale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: dazi doganali non percepiti per un totale di circa 25 milioni di EUR all'anno. L'effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a 20 milioni di EUR l'anno (pari all'80% del totale). La scheda finanziaria legislativa illustra in modo più dettagliato le implicazioni in materia di bilancio della proposta.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi relativi alla risorsa propria versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo (RNL).

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le misure proposte sono gestite nell'ambito della Tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC) e applicate dalle amministrazioni doganali degli Stati membri.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione non è disponibile o è disponibile solo in quantità inadeguate e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio⁴ ha sospeso i dazi autonomi della tariffa doganale comune su detti prodotti. Tali prodotti possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
- (2) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per 5 prodotti che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. I prodotti in questione sono quelli identificati nell'allegato I del presente regolamento mediante i codici NC e TARIC che non sono allo stesso tempo elencati nell'allegato II del presente regolamento. Si dovrebbero pertanto sopprimere le sospensioni per tali prodotti.
- (3) La produzione nell'Unione di 85 prodotti che attualmente non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio è inadeguata o inesistente. I prodotti in questione sono quelli identificati nell'allegato II del presente regolamento mediante i codici NC e TARIC che non sono allo stesso tempo elencati nell'allegato I del presente regolamento. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere i dazi autonomi della tariffa doganale comune su tali prodotti.
- (4) È necessario modificare le condizioni per la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. In particolare:
 - per una sospensione, è necessario adattare gli obblighi relativi all'uso finale⁵;
 - per un'altra si dovrebbe modificare l'aliquota del dazio⁶;

⁴ Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

⁵ ex 3912 90 10 10

⁶ ex 3901 90 80 91

- per 19 sospensioni si dovrebbe chiarire o allineare la designazione⁷;
- per 14 sospensioni è necessario modificare la classificazione⁸;
- per 18 sospensioni è necessario adattare l'unità supplementare⁹.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.

(6) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni autonome, le modifiche riguardanti le sospensioni relative ai prodotti interessati previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 la tabella è modificata come segue:

- 1) tutti gli asterischi e le note a piè pagina (*) contenenti il testo “Una misura di nuova introduzione o una misura le cui condizioni sono state modificate.” sono soppressi;
- 2) le righe corrispondenti alle sospensioni relative ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato I del presente regolamento sono soppresse;
- 3) le righe relative ai prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento sono inserite seguendo l'ordine dei codici NC e TARIC indicati rispettivamente nella prima e nella seconda colonna di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2018.

⁷ ex 2921 59 90 10, ex 3906 90 90 43, ex 3907 40 00 45, ex 3912 90 10 10, ex 3919 90 80 22, ex 3920 99 90 20, ex 3926 90 97 50, ex 3926 90 97 77, ex 8108 90 30 25, ex 8418 99 10 70, ex 8483 30 32 30, ex 8483 30 38 60, ex 8501 31 00 50, ex 8503 00 91 31, ex 8503 00 99 32, ex 8503 00 99 55, ex 8505 11 00 63, ex 8529 90 92 39, ex 8529 90 92 55, ex 8708 99 10 35, ex 8708 99 97 35, ex 9013 80 90 30.

⁸ ex 3208 90 19 25, ex 3904 69 80 89, ex 3906 90 90 43, ex 3907 40 00 45, ex 3919 90 80 22, ex 3926 30 00 10, ex 3926 90 97 23, ex 8708 29 10 10, ex 8708 29 90 10, ex 8108 90 30 25, ex 8418 99 10 70, ex 8483 30 32 30, ex 8483 30 38 60, ex 8501 31 00 50, ex 8503 00 99 55, ex 8505 11 00 63, ex 8529 90 92 39, ex 8708 99 10 35, ex 8708 99 97 35, ex 9013 80 90 30.

⁹ ex 2106 90 92 50, ex 2841 90 30 10, ex 2912 29 00 35, ex 2932 20 90 50, ex 2934 20 80 15, ex 2934 99 90 54, ex 3801 90 00 20, ex 3824 99 96 45, ex 3907 20 99 80, ex 7020 00 10 20, ex 8108 20 00 55, ex 8108 20 00 70, ex 8108 90 30 15, ex 8108 90 50 45, ex 8108 90 60 30, ex 8483 40 90 20, ex 8505 19 90 50, ex 8507 60 00 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. TITOLO DELLA PROPOSTA:

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO:

Capitolo e articolo:

capitolo 1 2 e articolo 1 2 0 - Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom;

importo iscritto a bilancio per l'esercizio 2018 (22 844 000 000 EUR)

3. INCIDENZA FINANZIARIA

La proposta non ha incidenza finanziaria

X La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

(Mio EUR al primo decimale¹⁰)

Linea di bilancio	Stato delle entrate ¹¹	Periodo di 6 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Esercizio: secondo semestre del 2018]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	1.7.2018	-10

Situazione a seguito dell'azione	
	[2019 - 2022]
Articolo 120	-20/anno

L'allegato II contiene 85 nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a tali sospensioni, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente per il periodo dal 2018 al 2022, ammontano a 14 milioni di EUR all'anno.

¹⁰ Gli importi per anno devono essere stimati sulla base della formula che figura nella sezione 5, con l'indicazione riportata in una nota a piè di pagina, ad esempio "importo indicativo sulla base della formula concordata". Per il primo anno, generalmente l'importo annuo è versato senza applicazione di una riduzione o pro rata.

¹¹ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 20% delle spese di riscossione.

In base alle statistiche esistenti per gli anni precedenti sembrerebbe tuttavia che il suddetto importo debba essere aumentato applicando un fattore medio, stimato a 1,8, per tenere conto delle importazioni negli altri Stati membri che utilizzano le stesse sospensioni. Ciò comporterà dazi non riscossi per circa 25,2 milioni di EUR l'anno.

A fronte del ripristino dei dazi doganali, cinque prodotti sono stati soppressi dall'allegato del regolamento. Ciò rappresenta un aumento di 0,2 milioni di EUR nella riscossione dei dazi.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate per il bilancio dell'UE derivante dal presente regolamento è stimata a 25 milioni di EUR (25,2 – 0,2 milioni di EUR). Moltiplicando tale importo lordo, comprensivo dei costi di riscossione, per un fattore di 0,8, si ottiene un totale di 20 milioni di EUR all'anno per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 31 dicembre 2022.

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.